

**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

L'anno duemilaundici, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16.30, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Luigi	CROCE	Procuratore Generale
"	Maurizio	SCALIA	Magistrato requirente
"	Matteo	FRASCA	Magistrato giudicante
"	Monica	BONI	Magistrato giudicante
"	Bruno	FASCIANA	Magistrato giudicante
"	Enzo	AGATE	Magistrato giudicante
"	Marzia	SABELLA	Magistrato requirente
"	Daniela	GALAZZI	Magistrato giudicante
"	Carlo	MARZELLA	Magistrato requirente
"	Gaetano	SCADUTI	Magistrato giudicante
Avv.	Maria	DI STEFANO	Foro di Palermo
Prof.	Mario	SERIO	Università degli Studi di Palermo

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gaetano SCADUTI ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 13, dal n. 32 al n. 35 e dal n. 37 al n. 38

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche.

- 1** Composizione della **sezione feriale** per l'anno 2011 della **Corte di Appello di Palermo**, decreto n. 21 del 5/4/2011.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. FASCIANA, all'unanimità, esprime parere favorevole.

- 2** **Decreto del Presidente della Corte di Appello di Palermo n. 22 del 9/4/2011: proroga dell'applicazione del dott. Mario CONTE**, Giudice presso il Tribunale di Palermo, alla **sezione terza penale della Corte di Appello di Palermo**, per mesi tre a decorrere dal 19/4/2011, limitatamente alla sola giornata del venerdì di ciascuna settimana.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa SABELLA, all'unanimità, esprime parere favorevole.

- 3** **Variazione tabellare urgente** incidente sulle tabelle relative al **triennio 2009/2011** segnalata dal Presidente del **Tribunale di Marsala** con decreto n. 7/2011 del 21 gennaio 2011. Modifica temporanea dei criteri di distribuzione degli affari della sezione civile.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore prof. SERIO, preso atto che è ormai spirato il periodo durante il quale avrebbe dovuto operare il provvedimento, il quale non ha avuto in concreto attuazione, stante la presentazione di osservazioni, dichiara non luogo a provvedere.

4 Modifica della tabelle di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di Palermo per il triennio 2009/2011, segnalata con provvedimento del 5/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa BONI, all'unanimità, esprime parere favorevole.

5 Parere in ordine alla modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009/2011, segnalata con nota prot. 2703/T3b del 16/3/2011 integrata con note prot. n. 2816 del 21/3/2011 e n. 2941 del 24/3/2011.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALIA;

esaminata la proposta in data 16.03.2011 (prot. n°2703) di variazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009/2011, modificata con la successiva proposta di correzione ed integrazione del 24.03.2011 (prot. n° 2941), depositate nella Segreteria della Presidenza della Corte in data 21.3.2011 e 28.3.2011, concernente:

- i criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni penali ordinarie;
- i criteri di composizione dei collegi della sezione per il riesame;
- i criteri di assegnazione degli affari della sezione GIP/GUP , organizzata con il sistema dell'unificazione delle funzioni di GIP e di GUP in capo a ciascuno dei giudici in servizio;
- il conferimento di particolari incarichi a magistrati dell'ufficio;

rilevato che, con nota prot. n° P-11-3642 T3B del 14.04.2011 il Presidente del Tribunale di Palermo ha riferito che i predetti provvedimenti di variazione delle tabelle sono stati comunicati ai magistrati interessati e che non sono state proposte osservazioni;

lette le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 04.04.2011, il quale ha rilevato:

1) per ciò che concerne gli **Affari Camerali** (pag. 3), che *“nel caso di annullamento di sentenza con restituzione degli atti al Tribunale, il criterio adottato risulta estremamente rigido e foriero di possibili distorsioni. Infatti, premesso che quello della rotazione appare criterio assolutamente accettabile, tuttavia se – come in questo caso – risulta fortemente irrigidito dalla pedissequa ripetizione, può divenire fonte di criticità. In concreto, attraverso l'accoppiamento previsto (dalla I alla II, dalla II alla III e così via) si corre il rischio che ciascuna sezione del Tribunale investita sempre dalle decisioni della medesima sezione tenda ad uniformarsi alla giurisprudenza del Giudice di provenienza”*;

2) per ciò che concerne la **Sezione per il riesame e i criteri di composizione dei collegi** (pagg. 6 e 7), che *“si fa riferimento all’esigenza di “assicurare al meglio una tendenziale uniformità giurisprudenziale”, concetto meritevole di accoglimento. Tuttavia tale uniformità deve essere garantita attraverso la lettura e la conoscenza dei precedenti e non già “facendo ruotare” lo stesso Giudice che ha già deciso per la medesima fattispecie in altro collegio al quale è stata sottoposta la medesima questione: il risultato sarebbe non già l’uniformità giurisprudenziale, ma piuttosto l’irrigimentazione delle decisioni”*;

3) per ciò che concerne la **Sezione Gip/Gup** (pag.9), con riguardo al disposto secondo cui *“I procedimenti risultanti da provvedimenti di separazione da parte del P.M. e recanti un nuovo numero di R.G.N.R. sono assegnati al Giudice secondo il turno ordinario”, che “anche in questo caso, la bontà degli intenti si scontra con possibili distorsioni. Il turno ordinario potrebbe essere foriero di scelte predeterminate in quei procedimenti particolarmente gravi (es. mafia) dove non sono infrequenti, nel corso dei procedimenti, i provvedimenti di separazione”*;

4) per ciò che concerne la rimanente parte della proposta, che *“qualche perplessità, infine, sollevano le scelte in materia di “Provvedimenti urgenti e criteri di assegnazione”, nella parte in cui i provvedimenti di cui ai nr. 1, 2, 4 e 6 determinano la futura titolarità in capo al magistrato che li ha emessi (es. convalida e proroga intercettazioni telefoniche e comunicazioni tra presenti)”*;

ritenuto che le predette proposte di modifica tabellare appaiono conformi alle indicazioni contenute nella Circolare del CSM. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009-2011, con particolare riguardo, quanto ai criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni penali ordinarie, alle statuizioni del Capo III, paragrafi 19, 20 e 21; quanto ai criteri di composizione dei collegi della sezione per il riesame, alle statuizioni del Capo III, paragrafo 27; quanto ai criteri di assegnazione degli affari della sezione GIP/GUP, alle statuizioni del capo III, paragrafo 26 e del Capo VI, paragrafo 54 ed, infine, quanto al conferimento di particolari incarichi a magistrati dell’ufficio, alle statuizioni del Capo IV,;

considerato che i rilievi sollevati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono palesemente infondate, dal momento che;

- relativamente all’osservazione di cui al punto 1), il criterio di assegnazione degli affari camerali nel caso di annullamento appare conforme al principio di precostituzione del giudice di cui al capo VI, paragrafo 52.1 della Circolare del CSM., prevedendo un criterio oggettivo e predeterminato di distribuzione di essi alle varie sezioni. In ogni caso, il rilievo che sussista *“il rischio che ciascuna sezione del Tribunale investita sempre dalle decisioni della medesima sezione tenda ad uniformarsi alla giurisprudenza del Giudice di provenienza”* appare una mera ipotesi sia per la presenza di diversi collegi e diversi giudici monocratici all’interno della medesima sezione, sia per l’eventuale intervento di legittimità della Corte di Cassazione nelle singole materie;

- quanto all'osservazione di cui al punto 2), il criterio di organizzazione del Tribunale del riesame appare conforme a quanto stabilito al paragrafo 27.2 della Circolare del CSM., prevedendo la formazione di più collegi. In ogni caso, il rilievo che sussista "*il rischio di irrigimentazione delle decisioni*" sussisterebbe solo ove i collegi fossero costituiti sempre dagli stessi giudici;
- quanto all'osservazione di cui al punto 3), il criterio di assegnazione dei procedimenti risultanti da provvedimenti di separazione da parte del P.M. appare conforme al principio di precostituzione del giudice di cui al capo VI, paragrafo 52.1 della Circolare del CSM., prevedendo un criterio oggettivo e predeterminato di distribuzione di essi. In ogni caso, il rilievo che sussista il rischio di ipotizzabili "*scelte predeterminate*" del GIP ad opera delle parti presuppone una indimostrata diretta conoscenza, da parte loro, dei concreti meccanismi di attribuzione degli affari e della specifica numerazione di essi; peraltro, i correttivi a tale sistema potrebbero essere quelli dell'assegnazione discrezionale da parte del capo dell'ufficio o del sorteggio, criteri che sono in contrasto con i principi di cui al richiamato Capo VI, par. 52.1;
- quanto all'osservazione di cui al punto 4), i criteri di assegnazione di affari al GIP che ha emesso determinati tipi di provvedimenti urgenti appare conforme ai principi di cui al capo VI, paragrafo 54.2 della Circolare del CSM. In ogni caso, sul punto, non vengono esplicitate quali siano concretamente le "*perplexità*" suscitate dall'articolazione organizzativa proposta;

rilevato, pertanto, che la proposta di modifica delle tabelle del Tribunale di Palermo è conforme alle disposizioni contenute nella Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 (delibera del CSM del 17 luglio 2008 e succ. mod. del 24 luglio 2008), sia quanto al procedimento di formazione sia quanto al contenuto del progetto organizzativo dell'Ufficio;

P.Q.M.

esprime parere favorevole alla proposta in data 16.03.2011 (prot. n°2703) di variazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009/2011, modificata con proposta di correzione ed integrazione del 24.3.2011 (prot. n° 2941), depositate entrambe nella Segreteria della Presidenza della Corte in data 21.3.2011 e 28.3.2011.

6 Parere in ordine alla modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Sciacca per il triennio 2009/2011 segnalata con nota prot. n.35 dell'11/4/2011

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore dott. AGATE ed esaminata la proposta di modifica tabellare;

ritenuto che, in forza del principio del *giudice naturale precostituito per legge*, su cui si fonda la disciplina in materia di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, ogni provvedimento che incida

sull'organizzazione dell'ufficio e sulla distribuzione degli affari deve prevedere un criterio predeterminato ed oggettivo che consenta di individuare, automaticamente ed aprioristicamente, quale sia il magistrato destinatario della trattazione di ciascun fascicolo;

rilevato che dalla variazione tabellare in esame si evince che, in talune ipotesi, non risultano indicati i criteri per la ripartizione degli affari tra i giudici, ed, in particolare, non essendo sufficientemente specificato il suddetto criterio nei seguenti casi:

- 1) ripartizione dei procedimenti di nuova iscrizione, in materia di lavoro, tra la dott.ssa ALCAMO e la dott.ssa CAPITANO (risulta soltanto l'indicazione 1/1);
- 2) assegnazione alla dott.ssa CAPITANO delle cause e degli altri affari civili già trattati dalla dott.ssa GARRISI e dal GOT dott. CIULLA (da prelevarsi con rapporto da 1/1 a partire dalla causa più remota e mantenendo le proporzioni sopraindicate);
- 3) ripartizione dei procedimenti di nuova iscrizione, in materia civile, tra i giudici GARRISI, CAPITANO E CIULLA (sono assegnati per il 50% alla prima e per il 25% agli altri due giudici);
- 4) ripartizione dei procedimenti di urgenza, possessori e di enunciazione di nuova iscrizione, in materia civile, tra i giudici GARRISI e CAPITANO (sono assegnati per 2/3 alla prima e per 1/3 alla seconda);

considerato che, in relazione all'applicazione in supplenza del GOT dott. CIULLA, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 43 bis co. 2° O.G., *"I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari"* e che, in forza del dettato cui al § 61 della circolare sulla formazione delle tabelle vigente e della risoluzione emanata in materia dal CSM in data 16.07.08, ai GOT non possono essere affidati ruoli autonomi, potendo costoro svolgere funzioni in qualità di supplenti, con alcuni espliciti divieti *ratione materiae*;

rilevato che, pur essendo prevista la supplenza del giudice onorario anche nell'ipotesi in cui la mancanza del giudice ordinario si concretizzi nella vacanza del relativo posto in organico (per essere stato il magistrato trasferito e non ancora sostituito), è stato precisato che in tale ipotesi la supplenza del giudice onorario non può prevedere l'assegnazione del ruolo del magistrato sostituito ma deve realizzarsi attraverso una turnazione dei GOT in servizio (vedi circolare in materia di formazione delle tabelle e risoluzione del CSM del 16.07.08);

considerato che dalla variazione tabellare in esame si evince invece l'assegnazione di un ruolo civile al dott. CIULLA, previsto come supplente, ma destinatario, in realtà, anche dei procedimenti di nuova iscrizione,

ritenuto, pertanto, che anno richiesti su talu punti chiarimenti a Presidente del Tribunale di Sciacca;

P.Q.M.

dispone che, a cura della segreteria, venga informato il Presidente del Tribunale di Sciacca dei rilievi sopra espressi, affinché possa eventualmente

integrare la variazione tabellare con la specificazione dei criteri di distribuzione degli affari, evitando la formazione di un ruolo del GOT, anche con l'assegnazione di procedimenti di nuova iscrizione.

7 Parere in ordine alla modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Trapani per il triennio 2009/2011 segnalata con decreto n. 59 dell'11/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa SABELLA, all'unanimità, esprime parere favorevole.

8 Parere in ordine alla modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009/2011, segnalata con nota prot. 102/T3b dell'8/1/2011 – pervenuta ulteriore modifica con nota prot. n. 2100/T3b del 1/3/2011– pervenuta nuova formulazione con nota prot. n. 3437 dell'8/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, letti gli atti relativi alla proposta di variazione tabellare del Tribunale di Palermo dell'8 gennaio 2011 (prot. nr. 102/T3b) e successive integrazioni,

sentito il relatore dott.ssa Monica BONI,

o s s e r v a

Con provvedimento del 10.11.2010 il Presidente del Tribunale di Palermo, all'esito di apposito interpello, ha disposto l'assegnazione o il tramutamento dei seguenti magistrati:

1. l'assegnazione, a domanda, del dott. Giuliano CASTIGLIA al posto a concorso di giudice addetto alla Sezione GIP/GUP;
2. l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Clelia MALTESE al posto a concorso di giudice della IV Sezione Civile-Settore Fallimentare;
3. il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Angela NOTARO al posto a concorso di giudice della I Sezione Civile;
4. il tramutamento, a domanda, del dott. Giuseppe RINI al posto a concorso di giudice della III Sezione Civile;
5. il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Antonella CONSIGLIO al posto a concorso di giudice addetto alla Sezione del Riesame;
6. il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Tania HMELIAK, al posto a concorso di giudice addetto alla IV Sezione Penale;
7. il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Stefania BRAMBILLE al posto a concorso di giudice addetto alla II Sezione della Corte di Assise, in coassegnazione al settore penale della Sezione distaccata di Carini;
8. l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI al posto di risulta della Sezione GIP/GUP;
9. l'assegnazione, a domanda, del dott. Filippo SERIO al posto di risulta della IV Sezione Civile-Settore Fallimentare;
10. il tramutamento, a domanda, della dott.ssa Annalisa TESORIERE al primo dei due posti di risulta della II Sezione Penale;

11. l'assegnazione, a domanda, della dott.ssa Erika DI CARLO al secondo dei due posti di risulta della II Sezione penale;

12. l'assegnazione, d'ufficio, della dott.ssa Monica MONTANTE al posto di giudice addetto al settore civile della Sezione distaccata di Carini.

Avverso detto provvedimento hanno in origine proposto osservazioni:

- il dott. Cesare VINCENTI con riferimento all'assegnazione del dott. Giuliano CASTIGLIA ad un posto della sezione G.I.P.-G.U.P. e della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI ad un posto di risulta presso la medesima sezione;

- il dott. Giovanni FRANCOLINI in ordine all'assegnazione della dott.ssa Erika DI CARLO al secondo posto di risulta di giudice presso la II sezione penale in considerazione dei *"migliori requisiti attitudinali, desunti dall'aver acquisito una maggiore esperienza nel dibattimento penale"* e ciò, nonostante la minore anzianità nel ruolo e la minore anzianità nell'ufficio della dr.ssa DI CARLO (nominata con D.M. 21 ottobre 2004 ed avendo preso possesso dell'ufficio il 3 agosto 2010);

- il dott. Vincenzo LIOTTA in ordine all'assegnazione della dott.ssa Erika DI CARLO al secondo posto di risulta di giudice presso la II sezione penale in considerazione dei *"migliori requisiti attitudinali, desunti dall'aver acquisito una maggiore esperienza nel dibattimento penale"* e ciò nonostante la minore anzianità nel ruolo e la minore anzianità nell'ufficio della dott.ssa DI CARLO. In particolare ha rappresentato che:

a) il periodo di maggior esercizio delle funzioni di giudice penale da parte della dott.ssa DI CARLO di per sé non ha una durata tale da farne conseguire una maggiore attitudine rispetto ad esso che aveva svolto funzioni requirenti per quattro anni presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta;

b) l'assegnazione sarebbe frutto dell'applicazione del medesimo criterio, quello delle pregresse specifiche esperienze nella funzione, utilizzato per individuare il candidato con maggiore attitudine a ricoprire posti presso la sezione G.I.P./G.U.P., mentre per un posto di giudice del dibattimento avrebbe dovuto essere considerata la specifica esperienza nel *"settore del posto da coprire"*, unitamente agli altri requisiti di cui al paragrafo 41.1, lett. a) della circolare già menzionata.

c) lo svolgimento di funzioni civili a far data dall'1.07.2009 non avrebbe potuto costituire elemento ostativo al riconoscimento di pari attitudine rispetto agli altri aspiranti, dal momento che tale assegnazione, avvenuta d'ufficio, ha apportato un ulteriore arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze e l'interpretazione offertane con il provvedimento in questione si pone in contrasto con quanto previsto al paragrafo 41.1.a della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, triennio 2009-2011, il quale contempla il passaggio dalle funzioni civili a quelle penali quale elemento da valorizzare per la

valutazione delle attitudini ed esclude la sua incidenza negativa in caso di tramutamento di posto;

d) in un caso analogo, quello dell'assegnazione ad un posto di giudice della IV sezione penale, è stata preferita l'aspirante più anziana nel ruolo, ossia la dott.ssa HMELIAK a quella meno anziana, dott.ssa BRAMBILLE, nonostante quest'ultima avesse svolto le funzioni di giudice del dibattimento per nove anni ed otto mesi, mentre il magistrato preferitole le aveva svolte per circa sei anni e dieci mesi, con una differenza ben superiore a quella tra lo stesso e la dott.ssa DI CARLO;

e) la prevalenza decisiva riconosciuta, al fine della valutazione delle attitudini degli aspiranti ai posti vacanti, alla maggiore esperienza nella specifica funzione da ricoprire, potrebbe determinare una rigidità nelle funzioni da disincentivare in forza del par. 39.1, in particolare nella prima fase della carriera del magistrato;

- il dott. Fabio PILATO in ordine all'assegnazione dei due posti di giudice della sezione G.I.P.-G.U.P. ed all'assegnazione della dott.ssa Angela NOTARO al posto a concorso di giudice della prima sezione civile. Sotto il primo profilo, ha rappresentato che:

a) nell'assegnazione del posto G.I.P.-G.U.P. era stata omessa ogni valutazione circa l'attitudine specifica dallo stesso vantata per avere svolto le funzioni di giudice del Tribunale del riesame per otto anni, con competenze a livello distrettuale anche nelle materie assegnate alla D.D.A. e spesso anche di Presidente del collegio di detta sezione, ed era stato assegnato il posto al dott. Giuliano CASTIGLIA (D.M. 18.1.2002) sull'unico presupposto che questi aveva esercitato tali funzioni presso il Tribunale di Termini Imerese dal dicembre 2006 ad oggi per effetto di un'interpretazione non corretta del disposto del paragrafo 41.2. della circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, triennio 2009-2011, inteso come se con il primo capoverso della norma fosse stato introdotto un criterio preferenziale costituito "dall'esercizio delle funzioni", avente portata derogatoria del criterio valutativo della "specificità esperienza nel settore", previsto dal primo comma, con la conseguenza di riconoscere prevalenza all'aspirante per il solo fatto di avere concretamente esercitato le funzioni G.I.P./G.U.P., con un'aprioristica estromissione dal concorso di quei magistrati che tale ruolo non avevano rivestito. Al contrario, la locuzione "*allo stesso modo*", esprime una continuità nell'uso del metodo di valutazione delle attitudini previsto dal primo comma anche per l'ipotesi di assegnazione del posto GIP/GUP, sicché il criterio dell'esercizio delle funzioni deve necessariamente *concorrere insieme* a tutti gli altri indici nella complessiva valutazione comparativa delle attitudini, desunte dalla pregressa attività del magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità, valutazione che nel caso era stata omessa;

b) il criterio auspicato era stato, invece, correttamente applicato nel caso dell'assegnazione al posto di giudice del tribunale del riesame della dott.ssa CONSIGLIO, alla quale era stato riconosciuto titolo di preferenza anche per lo svolgimento delle funzioni di G.I.P./G.U.P.;

c) non poteva essere assegnato rilievo al fatto che le funzioni di giudice del riesame non troverebbero corrispondenza in quelle di G.U.P., che sono ancora tabellarmente distinte da quelle di G.I.P. presso la sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Palermo, in quanto tale criterio porterebbe ad esiti irragionevoli, negando attitudine specifica a ricoprire funzioni di giudice del riesame a chi avesse sempre svolto funzioni di G.U.P. per non essersi mai occupato di impugnazioni;

d) avrebbe dovuto essere anche considerato il notevole divario d'anzianità intercorrente fra lo stesso ed il dott. CASTIGLIA (rispettivamente D.M. 30.5.1995 e D.M. 18.1.2002) ai sensi del punto 41.1. della circolare.

Anche alcuni dei controinteressati, oltre alla dott.ssa NOTARO, hanno proposto loro osservazioni. In particolare:

- la dott.ssa DI CARLO ha rappresentato il corretto utilizzo del criterio preferenziale dell'attitudine, a norma del paragrafo 41.4 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, rientrando la stessa e gli altri concorrenti, dott.ri FRANCOLINI e LIOTTA, nella stessa fascia di otto anni;

- la dr.ssa BARTOLOZZI ha chiesto la modifica del provvedimento di assegnazione del posto dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P. al dott. Castiglia ed il rigetto delle osservazioni formulate dai dott.ri VINCENTI e PILATO;

- Il dott. Giuliano CASTIGLIA, infine, ha dettagliatamente contestato tutte le osservazioni proposte con riferimento alla propria assegnazione.

Trasmessa la proposta di variazione tabellare a questo Consiglio, in data 9 febbraio 2011 sono intervenute le dichiarazioni di revoca da parte del dott. VINCENTI della domanda presentata per il posto dell'ufficio G.I.P.-G.U.P. e da parte della dott.ssa BARTOLOZZI delle domande formulate per tutti i posti delle sezioni penali con contestuale richiesta di assegnazione provvisoria ad una delle sezioni civili, ad esclusione della quarta sezione civile per i fallimenti e le esecuzioni.

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'1 marzo 2011, ha, quindi, parzialmente modificato l'originaria proposta di variazione tabellare, disponendo che il posto di risulta dell'ufficio G.I.P.-G.U.P., lasciato libero dal tramutamento della dott.ssa CONSIGLIO alla sezione del Tribunale del riesame, fosse assegnato al dott. FRANCOLINI, in quanto, sebbene nessuno dei due possibili aspiranti aventi già raggiunto la prima valutazione di professionalità, ossia il dott. FRANCOLINI ed il dott. PILATO, fosse in possesso del requisito dello svolgimento di funzioni dibattimentali penali per almeno due anni, *"imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio"* connesse all'attuale ridotta dotazione organica di quell'ufficio per la presenza in servizio di soli venti magistrati sui

ventisette previsti ed alla considerazione dell'importanza e delicatezza delle funzioni disimpegnate, imponevano di preferire il dott. FRANCOLINI per la sua specifica esperienza nel settore da ricoprire.

Constatato che l'assegnazione di quest'ultimo magistrato alla sezione G.I.P.-G.U.P. lasciava vacante un posto alla quarta sezione civile nel settore delle esecuzioni mobiliari, il Presidente del Tribunale ha quindi disposto l'assegnazione d'ufficio a tale posto della dr.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, magistrato ancora in attesa di prima destinazione tabellare, dichiarando immediatamente esecutiva in via d'urgenza l'assegnazione del dott. Giuliano CASTIGLIA al posto di giudice dell'ufficio G.I.P.-G.U.P. e della dott.ssa Antonella CONSIGLIO al posto di giudice della sezione del riesame.

Anche nei confronti di tale secondo provvedimento del Presidente del Tribunale sono state proposte articolate osservazioni.

- Il dott. Fabio PILATO, con nota 7 marzo 2011, relativa all'assegnazione dei due posti dell'ufficio G.I.P.-G.U.P. e del posto alla prima sezione civile, ha mosso obiezioni procedurali alla scelta di apportare modifiche parziali all'originaria proposta di variazione tabellare, anziché indire nuova procedura concorsuale e contestazioni attinenti al merito delle determinazioni presidenziali; in particolare sotto questo secondo profilo sono stati ribaditi ed ulteriormente approfonditi i rilievi critici formulati con le osservazioni precedenti, si è negata la correttezza dell'utilizzo del criterio attitudinale desunto dal solo requisito dell'esercizio delle specifiche funzioni di G.I.P.-G.U.P. e non dalla maggiore esperienza nel settore, quale quella dallo stesso maturata nell'espletamento di otto anni di funzioni di giudice distrettuale del riesame, chiamato anche a presiedere il collegio, quale criterio prevalente rispetto alla maggiore anzianità di ruolo e di esercizio delle funzioni nell'ufficio. Si è poi lamentata la disparità di trattamento rispetto al tramutamento della dott.ssa CONSIGLIO alla sezione del riesame e rispetto a precedenti assegnazioni all'ufficio G.I.P.-G.U.P., ancora privo di una rigida separazione tra le due funzioni, di altri magistrati, pur privi del requisito dello svolgimento di funzioni dibattimentali per almeno due anni;
- la dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, con propria istanza del 7 marzo 2011, ha chiesto di essere assegnata ad altra sezione civile del Tribunale di Palermo, in particolare alla prima sezione civile ed, in subordine, di essere assegnata provvisoriamente, e non d'ufficio, alla quarta sezione civile, settore esecuzioni mobiliari;
- la dott.ssa Monica MONTANTE, la quale con nota del 13 marzo 2011 ha dedotto di trovarsi nelle medesime condizioni della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI e ha chiesto di essere assegnata solo provvisoriamente al posto di risulta di giudice della sezione distaccata di Carini, settore civile;

- il dott. FRANCOLINI, con nota del 4 marzo 2011, ha formulato dei rilievi critici da esaminare subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni proposte da altri magistrati con riferimento alla sua assegnazione all'ufficio G.I.P.-G.U.P..

Nelle more della disamina da parte di questo Consiglio Giudiziario di tale secondo provvedimento di modifica tabellare, in data 9 marzo 2011, è intervenuta la revoca da parte della dott.ssa Angela NOTARO della domanda di tramutamento per tutti i posti già richiesti in data 12.11.2010, sicchè il Presidente del Tribunale con ulteriore provvedimento del 7 aprile 2011, integrativo dei precedenti, ha disposto l'assegnazione al posto di giudice della prima sezione civile del dott. Fabio PILATO, unico aspirante legittimato e, preso atto della permanenza della dott.ssa NOTARO presso la sezione quarta civile, settore fallimentare, in precedenza assegnato al dott. Filippo SERIO, l'assegnazione di detto magistrato al posto di risulta di giudice della sezione del riesame, lasciato libero dal tramutamento del dott. Fabio PILATO alla prima sezione civile, in quanto gli altri posti dallo stesso richiesti in ordine graduale di preferenza erano stati già assegnati ad altri magistrati. Ha così deliberato in forza della ritenuta maggiore attitudine del dott. Filippo SERIO rispetto all'altro candidato richiedente il medesimo posto presso la sezione del riesame, dott. Vincenzo LIOTTA, privo di esperienze professionali nel settore giudicante penale per avere svolto funzioni requirenti e poi funzioni civili presso la quarta sezione del Tribunale di Palermo.

Infine, sono state confermate tutte le assegnazioni, già disposte con i due precedenti provvedimenti ed è stato dichiarato immediatamente esecutivo il decreto stesso con riferimento all'assegnazione dei dottori BRAMBILLE, MALTESE, RINI, MONTANTE, TESORIERE e Hmeliak ai rispettivi posti messi a concorso o di risulta.

Con riferimento all'ultima modifica della proposta di variazione tabellare hanno proposto osservazioni:

- la dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, la quale, con nota del 15 aprile 2011, ha contestato la fondatezza di quanto rappresentato al paragrafo 8 del provvedimento presidenziale del 7 aprile 2011 in ordine alla qualificazione in termini di mere richieste delle proprie precedenti osservazioni alla luce della revoca della precedente domanda di assegnazione a posti del settore penale e ha dedotto di essere nella condizione di magistrato di nuova assegnazione all'ufficio del Tribunale di Palermo per non avere ancora potuto partecipare ad un concorso bandito per l'assegnazione di posti vacanti, ribadendo, infine, le richieste avanzate con la nota del 7 marzo 2011;

- il dott. Giovanni FRANCOLINI con riferimento all'assegnazione della dott.ssa Erika DI CARLO al secondo dei due posti di risulta di giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Palermo, da esaminarsi soltanto in via subordinata all'eventuale accoglimento delle osservazioni

formulate da altri magistrati in ordine alla sua assegnazione all'Ufficio G.I.P.-G.U.P.

Ebbene, tutto ciò premesso, ritiene questo Consiglio di dover esprimere parere favorevole alla proposta di variazione tabellare come risultante dall'ultimo provvedimento presidenziale del 7 aprile 2011.

Con riferimento ai due posti di giudice della sezione G.I.P.-G.U.P. la loro assegnazione rispetta i criteri di cui al paragrafo 41 punti 1 e 2 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, nonché quelli dettati dal comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge di ordinamento giudiziario, come aggiunto dall'art. 57 legge 16.12.1999 nr. 479 e successivamente modificato dall'art. 24 legge 1 marzo 2001 nr. 63, il quale recita *"possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento; le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle del giudice del dibattimento"*, previsione derogabile a norma dell'art. 7-bis comma 2-quinquies r.d. 12/41 soltanto a fronte di *"imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio"*, da individuare e motivare congruamente con riferimento a situazioni di oggettiva impossibilità, per la composizione dell'organico dell'ufficio, di assegnare un magistrato dotato dei requisiti di anzianità ed esperienza continuativa di giudice dibattimentale sopra indicati.

Il predetto divieto normativo di assegnazione e la relativa deroga - il primo rispondente alla finalità di richiedere competenza duratura e specifica ai magistrati chiamati a svolgere delicate funzioni penali monocratiche, la seconda a garantire la concreta funzionalità degli uffici - non sono stati modificati dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario nr. 111/2007 e quindi sono tuttora in vigore, ma non possono essere oggetto di interpretazioni estensive, tali da far ritenere equiparate allo svolgimento di funzioni dibattimentali o di G.U.P. per un biennio altre pur qualificate esperienze professionali nel settore penale, come del resto affermato espressamente nella risposta resa dal C.S.M. in data 9 dicembre 2010 ad apposito quesito, secondo la quale *"non devono essere assegnati allo svolgimento di funzioni GIP/GUP i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice dell'udienza preliminare"* e *"l'unica deroga al divieto normativo in oggetto può essere costituita da necessità oggettiva, non legata a situazioni soggettive e riferibili ai singoli magistrati"*.

E' dunque chiaro che il citato parere interpreta la disposizione normativa come introduttiva di un divieto di assegnazione e non come una mera raccomandazione o aspirazione, e siffatta opzione esegetica riceve conferma anche dal testo letterale dell'art. 7-bis sopra citato, il quale, ai fini dell'integrazione del requisito prescritto, individua la

categoria dei magistrati destinabili all'ufficio G.I.P.-G.U.P. in ragione "solamente" delle specifiche funzioni pregresse ed equipara alle dibattimentali soltanto quelle di giudice dell'udienza preliminare e non altre.

Non v'è dubbio che, per il principio generale di gerarchia delle fonti normative, le indicazioni contenute nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, paragrafo 41, circa i criteri per la valutazione delle attitudini degli aspiranti non potranno prescindere dalle previsioni della legge sopra citata per riconoscere prevalenza all'esperienza generica nel settore penale in luogo dell'esperienza specifica nell'esercizio delle funzioni dibattimentali o di giudice dell'udienza preliminare, operazione che finirebbe per derogare alle disposizioni legislative, sovraordinate a quelle secondarie. Né l'utilizzo della locuzione "*allo stesso modo*", posta al principio della seconda proposizione del punto 2 paragrafo 41, può autorizzare la conclusione dell'equiparazione del metodo di valutazione delle attitudini, previsto dal primo punto dello stesso paragrafo in via generale per qualsiasi posto giudicante da ricoprire, con conseguente estensione ai requisiti della pregressa attività del magistrato, della tipologia di affari trattati, delle esperienze comprovanti l'idoneità professionale del concorrente.

Siffatta lettura del dato testuale ignora la necessità della considerazione allargata e sistematica di tutte le prescrizioni del paragrafo 41, il quale al punto 4 stabilisce "*Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al 41.3 e da quelli di GIP/GUP, prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente dà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, ovvero, nel caso di pari anzianità di servizio, a quello avente maggiore anzianità di ruolo*". Ciò significa che il requisito attitudinale ha prevalenza sugli altri due criteri di anzianità per la generalità dei posti giudicanti nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni, mentre per i posti indicati al punto 41.3 della stessa circolare e per quelli dell'ufficio G.I.P.-G.U.P. opera in preminenza anche al di fuori della fascia di anzianità di otto anni.

Pertanto, deve condividersi la scelta operata dal Presidente del Tribunale di assegnare valore prioritario per la destinazione del dott. Giuliano CASTIGLIA al posto messo a concorso dell'Ufficio G.I.P.-G.U.P. al criterio delle attitudini, desunte dallo svolgimento di quelle specifiche ed omologhe funzioni, tale da sopravanzare gli altri parametri dell'anzianità di ruolo e di anzianità nell'ufficio, avendo svolto detto magistrato le medesime funzioni per un periodo ininterrotto di oltre quattro anni presso l'ufficio giudiziario di provenienza ed in precedenza per più di tre anni, nello stesso Tribunale, le funzioni di giudice del dibattimento per un totale di oltre sette anni, mentre gli stessi o peggiori

requisiti non possono riconoscersi al dott. PILATO per avere egli esercitato funzioni di giudice della sezione del riesame, operante con modalità esclusivamente collegiali, per un lungo periodo di oltre otto anni, *funzioni che, per quanto riguardanti le impugnazioni avverso i provvedimenti emessi in prima istanza dal G.I.P., non sono perfettamente sovrapponibili a queste, essendo detta figura professionale del G.I.P. chiamata ad assolvere compiti ed a svolgere attività non suscettibili d'impugnazione o comunque di rivalutazione critica da parte del Tribunale del riesame ed ancor meno a quelle del G.U.P.* Il che è tanto più in vero alla luce della recentissima proposta di variazione delle tabelle del Tribunale di Palermo del 16 marzo 2011 (prot. nr. 2703) e successive integrazioni, approvata con parere favorevole di questo Consiglio Giudiziario nella seduta del 28 aprile 2011, provvedimento che, dando attuazione a quanto prescritto dal paragrafo 26, punto 5 della citata circolare, ha, tra l'altro, disposto lo svolgimento promiscuo di entrambe le funzioni di G.I.P.-G.U.P. da parte di tutti i magistrati di quella sezione senza una loro distinzione.

Né del resto può lamentarsi la violazione del principio sancito dal paragrafo 39, punto 1, di coerente ed uniforme applicazione dei criteri di *valutazione per tutte le proposte di variazione tabellare con riferimento alla determinazione assunta con riferimento al posto di giudice presso la sezione del riesame, perchè per esso non è previsto un requisito specifico e l'attitudine può essere più liberamente valutata sulla base di tutte le esperienze professionali maturate nel tempo, secondo il criterio generale del paragrafo 41 punto 1 sopra citato.*

In ordine poi all'assegnazione del dott. Giovanni FRANCOLINI al posto di risulta dell'ufficio G.I.P.-G.U.P., avvenuta in deroga ai criteri *attitudinali di cui al comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge di ordinamento giudiziario ed in forza di imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, legate alle effettive e plurime scoperture dell'organico di quell'ufficio, parimenti condivisibile è la preferenza accordata al predetto magistrato in ragione dello svolgimento da parte dello stesso delle funzioni dibattimentali penali per il periodo di un anno, otto mesi e ventotto giorni, di poco inferiore a quanto preteso dall'art. 7-bis comma 2-bis sopra citato e quindi delle funzioni di G.I.P. per sei mesi dall'1 gennaio al 30 giugno 2009, esperienze specifiche che consentono di ravvisarne la maggiore attitudine rispetto a quella del dott. Fabio PILATO, che, pur meritando individualmente ogni positiva considerazione, tali attività non ha mai svolto e che, come detto, ha operato negli ultimi otto anni attività esclusivamente collegiale in un contesto procedimentale richiedente un tipo di cognizione diverso rispetto alla valutazione imposta dal giudizio sulla responsabilità penale.*

Nulla poi deve essere rilevato in merito alle osservazioni proposte dal dott. FRANCOLINI, essendo egli risultato vincitore di uno dei posti richiesti.

Vanno, altresì, disattese le osservazioni proposte dal dott. LIOTTA in merito all'assegnazione della dott.ssa DI CARLO al secondo posto di risulta di giudice della seconda sezione penale. Invero, va qui richiamato il paragrafo 41 punto 4) della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, secondo il quale *“il criterio delle attitudini, nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati al par. 41.3 e da quelli di G.I.P.-G.U.P. prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni”*, sicchè soltanto a parità di requisiti attitudinali viene assegnata prevalenza all'anzianità di servizio nell'ufficio, oppure di ruolo. Nel caso di specie i due candidati appartengono alla stessa fascia di anzianità di otto anni, ma la dott.ssa DI CARLO vanta maggiore attitudine per avere svolto funzioni giudicanti penali, sia dibattimentali, che monocratiche, mentre il dott. LIOTTA ha svolto funzioni requirenti per quattro anni e, quindi, funzioni civili; oltre a ciò la scelta del primo magistrato resta giustificata anche in base ad altro criterio preferenziale, stabilito dai paragrafi 41 punti 1 e 51 della predetta circolare, atteso che non può essere addetto al settore civile perchè incompatibile con il padre, esercente la professione forense in quel settore presso il Tribunale di Palermo.

Va, poi, rilevato come il medesimo criterio attitudinale nell'ambito della stessa fascia di otto anni abbia ricevuto applicazione anche nel caso dell'assegnazione della dott.ssa HMELIAK alla quarta sezione penale in preferenza rispetto alla dott.ssa BRAMBILLE, la quale, pur vantando una maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, è stata ritenuta in possesso di un minore bagaglio di esperienze professionali per averle maturate sempre presso la stessa sezione del Tribunale di Palermo.

Parimenti, corretta risulta l'assegnazione del dott. Filippo SERIO al posto di risulta presso la sezione del riesame, dal momento che anch'egli vanta maggiori requisiti attitudinali rispetto all'altro concorrente dott. LIOTTA per avere maturato maggiore anzianità di ruolo ed avere svolto le funzioni dibattimentali penali ininterrottamente per oltre sette anni e per il periodo di circa tre anni anche quelle di giudice della sezione del riesame.

In ordine alle osservazioni della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, in primo luogo non possono tenersi in considerazione le richieste di assegnazione alle sezioni civili, dal momento che le stesse sono state formulate dopo la scadenza del termine per la partecipazione al concorso; quanto alla richiesta di assegnazione provvisoria e non d'ufficio, va rilevato che il paragrafo 44 punto 2 della circolare già più volte citata stabilisce che *“il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di*

posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, deve temporaneamente essere destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti". Il parere formulato dal C.S.M. in data 17 febbraio 2010, richiamato nelle osservazioni della dott.ssa BARTOLOZZI e della dott.ssa MONTANTE, illustra chiaramente come la previsione del paragrafo 44 punto 2 sia riferita al caso in cui il Dirigente dell'ufficio assegni il magistrato di nuova destinazione in attesa di una sua collocazione all'esito di un concorso; prevede altresì *"residua l'ipotesi in cui il magistrato di nuova destinazione partecipa immediatamente, dopo il provvedimento di trasferimento nella nuova sede, ad una procedura di concorso interno, ma non risulta vincitore di concorso"*, stabilendo in questo solo caso che egli debba vedere soddisfatta una delle sue richieste, altrimenti l'assegnazione va considerata provvisoria. Questa seconda e residuale ipotesi ricorre però soltanto nel caso in cui il magistrato partecipi al primo concorso senza essere stato già assegnato provvisoriamente all'ufficio in precedenza.

Le conclusioni del citato parere sono dunque formulate nel senso che la *"prima"* assegnazione del magistrato di nuova destinazione, o avviene per effetto dell'accoglimento di una sua domanda nell'ambito di una procedura concorsuale, cui egli partecipi in un momento antecedente la presa di possesso dell'ufficio, oppure deve ritenersi provvisoria e non pregiudica la possibilità di concorrere al primo concorso utile. Opinare diversamente, significa ammettere una sorta di assegnazione provvisoria a tempo indeterminato sino a che non venga accolta una domanda del magistrato di nuova destinazione all'esito di un concorso interno, con esiti evidentemente irrazionali.

Sia la dott.ssa BARTOLOZZI, sia la dott.ssa MONTANTE non hanno partecipato ad un concorso prima di avere assunto le funzioni presso il Tribunale di Palermo e, in data antecedente a quello indetto con interpello del 4-5 novembre 2010, avevano già ricevuto un'assegnazione provvisoria. Pertanto, erano entrambe legittimate a parteciparvi, ma, non essendo risultate vincitrici dei posti richiesti, correttamente sono state destinate d'ufficio ai posti residui, non altrimenti assegnati.

P. Q. M.

esprime parere favorevole alla proposta, in data 8 gennaio 2011 (prot. nr. 102/T3b), di variazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo per il triennio 2009-2011, modificata con proposta dell'1 marzo 2011 (prot. nr. 2100/T3b), ulteriormente modificata con proposta del 7 aprile 2011 (prot. nr. 3437/T3b).

9 Modifica del documento organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, pervenuta con nota prot. n. 599 del 12/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa GALAZZI, prende atto del documento organizzativo, non avendo rilievi da muovere.

- 10 Modifica del documento organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento**, pervenuta con nota prot. 433 dell'11/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MARZELLA, prende atto del documento organizzativo, non avendo rilievi da muovere.

....omissis....

- 12 Dott. Bruno FASCIANA**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Giudice: **esonero parziale** dall'attività giurisdizionale ordinaria in relazione alle funzioni di Componente del Consiglio Giudiziario – pervenuto con nota prot. n. 3456 dell'8/4/2011

Preliminarmente il dott. FASCIANA dichiara di astenersi.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa BONI, all'unanimità, esprime parere favorevole.

- 13 Dott. Gaetano SCADUTI**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Giudice: **esonero parziale** dall'attività giurisdizionale ordinaria in relazione alle funzioni di Componente del Consiglio Giudiziario – pervenuto con nota prot. n. 3338 del 5/4/2011

Preliminarmente il dott. SCADUTI dichiara di astenersi.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa BONI, all'unanimità, esprime parere favorevole.

.... Omissis....

- 32 Modifica del documento organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala**, pervenuta con nota prot. 37 dell'11/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI, prende atto, non avendo rilievi da muovere.

- 33 Decreto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo n. 38 del 13/4/2011: applicazione del dott. Franco BELVISI** in servizio alla Procura della Repubblica di Trapani, alla 1^a sez. Corte Appello di Palermo, per l'udienza del 29/4/2011.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCADUTI, esprime – all'unanimità – parere favorevole.

- 34 Variazione tabellare urgente** delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Marsala relative al **triennio 2009/2011** segnalata con **decreto n. 30/2011**, trasmesso con nota prot. n. 1188 FRR del 12/4/2011.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore prof. SERIO, esprime, all'unanimità, parere favorevole sulla proposta di modifica tabellare, ad esclusione del punto relativo all'assegnazione delle cause ultratriennali al M.O.T. Gianluca FIORELLA, apparendo non condivisibile il criterio di concentrare su un unico magistrato, di prima nomina, le suddette cause. Dispone, quindi, richiedersi chiarimenti al Presidente del Tribunale di Marsala perché specifichi quante cause confluiranno sul ruolo del predetto magistrato, suddivise per anno di iscrizione nel Registro Generale.

35 Applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta — pervenuta istanza della **dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Giudice.

Il Consiglio Giudiziario, letta l'istanza in data 4.4.2011, della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo, con funzioni di Giudice presso la Sezione Fallimentare, per l'applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta, a norma dell'art. 110 Ord. Giud.;

sentito il relatore dott. SCALIA;

rilevato che il Presidente del Tribunale di Palermo, con nota n° 3658 del 14/4/2011, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza;

considerato che questo Consiglio, sulla scorta del dato oggettivo delle scoperture di posti in organico e del carico di lavoro presso il Tribunale di Palermo, che ha determinato una situazione di criticità nella gestione dell'attività giurisdizionale che verrebbe di certo aggravata dall'applicazione extradistrettuale della dott.ssa BARTOLOZZI, ritiene di esprimere, a norma del par. 101 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009\2011, parere contrario all'applicazione extradistrettuale in questione;

P.Q.M.

esprime, all'unanimità, parere contrario all'applicazione extradistrettuale della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo, con funzioni di Giudice presso la Sezione Fallimentare, all'applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Caltanissetta, a norma dell'art. 110 Ord. Giud.

.... Omissis....

38 Variazione tabellare urgente incidente sulle tabelle relative al **triennio 2009/2011** segnalata dal Presidente del **Tribunale di Marsala** con **decreto n. 34/2011** trasmesso con nota prot. n. 1215 FRR del 14/4/2011, reso immediatamente esecutivo con **decreto n. 36/2011** trasmesso con nota prot. n. 1253 FRR del 18/4/2011

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore prof. SERIO, esprime — all'unanimità — parere favorevole.

.... Omissis....

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

f.to dott. Gaetano Scaduti

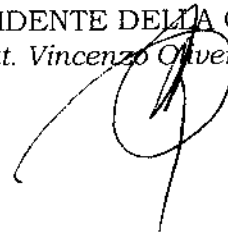
IL PRESIDENTE DELLA CORTE

f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte di Appello.

Palermo, 27 luglio 2011

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
dott. Vincenzo Oliveri

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' with a vertical line through it, and a horizontal line extending to the left.